



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SCADENZE GIUGNO 2015

LUNEDÌ 15 GIUGNO

REGISTRAZIONE FATTURE INFERIORI € 300,00 - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

IVA CORRISPETTIVI - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta effettuate in ciascun mese solare, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, possono essere annotate con unica registrazione nel registro dei corrispettivi entro oggi.

FATTURA CUMULATIVA - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni

OPERAZIONI CON L'ESTERO - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

ASSOCIAZIONI SPORTIVE REGISTRAZIONI - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

RAGIONIERI CONTRIBUTI - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2015.

MARTEDÌ 16 GIUGNO

UNICO 2015 – Scade il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP (quest'ultimo solo per i titolari di partita IVA) eventualmente dovuto per il 2015. Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 ed i seguenti codici tributo:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

4001 - IRPEF saldo;
4033 - IRPEF acconto prima rata;
4200 - acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata;
2003 - IRES saldo;
2001 - IRES acconto prima rata;
3800 - IRAP saldo;
3812 - IRAP acconto prima rata;
3801 - Addizionale regionale IRPEF;
3844 - Addizionale comunale IRPEF;
3843 - Acconto addizionale comunale IRPEF;
4041 - IVIE Patrimoniale sugli immobili situati all'estero – saldo;
4044 - IVIE Patrimoniale sugli immobili situati all'estero – acconto prima rata;
4043 - IVAFE Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero – saldo;
4047 - IVAFE Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero – acconto prima rata.

INPS CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2014 e del 1° acconto per il 2015, senza maggiorazione.

INPS CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2014 e acconto 2015 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.

IMU VERSAMENTO - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'IMU complessivamente dovuta per il 2015, mediante il modello F24.

TASI VERSAMENTO - Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1ª o unica rata della Tasi 2015.

DIRITTI CAMERALI - Ultimo giorno per effettuare il versamento (senza maggiorazione) del diritto annuale dovuto per il 2015 da parte delle imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850.

IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l'IVA relativa al mese di maggio. Il codice tributo da utilizzare è il 6005 - Versamento IVA mensile maggio.

IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell'addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

l'addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L'acconto dell'addizionale comunale 2014 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;

- 2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
- 3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
- 4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
- 5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
- 6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod.1038);
- 7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
- 8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno e redditi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
- 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
- 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero (codice 1040);
- 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
- 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040).

CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a maggio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:

1019 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;

1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di maggio 2015 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E OCCASIONALI) - Scade il termine entro il quale i committenti devono versare all'INPS il contributo sui compensi pagati ai collaboratori, ai lavoratori occasionali e ai venditori porta a porta nel mese di maggio 2015 nella seguente misura:

- 27,72% per i liberi Professionisti

- 30,72% per i parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né pensionati

- 23,50% per i liberi professionisti, Associati, Parasubordinati già assicurati o pensionati

Il versamento va effettuato con il modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e CXX per quelli che non hanno altra copertura previdenziale. Le predette aliquote sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2015 è pari a euro 100.324,00.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - Scade il termine per il versamento dei contributi alla gestione INPS dei parasubordinati sui compensi pagati nel mese di maggio 2015 agli associati in partecipazione. Per l'anno di competenza 2015 i contributi vanno versati applicando ai compensi l'aliquota del 30,72% per coloro che non hanno altre coperture previdenziali e del 23,50% per i pensionati e gli iscritti ad altri fondi di previdenza. Si ricorda che il contributo è per il 45% a carico dell'associato e per il restante 55% a carico dell'associante. Il versamento va effettuato con il modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e CXX per quelli che non hanno altra copertura previdenziale.

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO

RAVVEDIMENTO OPEROSO – Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 18 maggio scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi dello 0,50% annuo dal 18 maggio fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 - Sanzione pecuniaria IVA;

8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;

1991 - Interessi sul ravvedimento IVA.

Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

GIOVEDÌ 25 GIUGNO

INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente (operatori mensili).

DOMENICA 28 GIUGNO

BILANCIO - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2014 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società.

MARTEDÌ 30 GIUGNO

5 PER MILLE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - Termine di invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2015 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI AL 1-1-2015 - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2015. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima.

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI AL 1-1-2013 - Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2013 ovvero alla data del 1.01.2014.

BENI STRUMENTALI CREDITO D'IMPOSTA - L'art. 18 del D.L. 91/2014 attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25.06.2014 e fino al 30.06.2015.

IUC, IMU, TASI DICHIARAZIONE - I soggetti passivi dei tributi (IMU - Tari- Tasi) devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30.06 dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° giugno 2015 e per pagare l'imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la "cedolare secca".

Per il pagamento dell'imposta di registro si deve utilizzare il modello "F24 con elementi identificativi – Elide", e i seguenti codici tributo:

- 1500 - Imposta di registro per prima registrazione;
- 1501 - Imposta di registro per annualità successive;
- 1502 - Imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504 - Imposta di registro per proroghe del contratto.

DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di maggio 2015.